DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1972

recante la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo, previsto dall'articolo 125 del trattato, a favore della Repubblica francese per spese concernenti operazioni di riqualificazione professionale effettuate dal Ministère du travail, de l'emploi et de la population e dal Ministère de l'agriculture

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Fascicoli FSE nn. 71.099, 71.100, 71.126, 72.030, 72.031)

(72/500/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2396/71 del Consiglio, dell'8 novembre 1971 [1], recante applicazione della decisione del Consiglio del 1° febbraio 1971 relativa alla riforma del Fondo sociale europeo [2], in particolare l'articolo 12,

considerando che la Repubblica francese, con le proprie richieste del 15 dicembre e 28 dicembre 1971, 6 giugno e 14 giugno 1972 ha sollecitato il contributo del Fondo sociale europeo previsto dall'articolo 125 del trattato, per spese relative ad operazioni di riqualificazione professionale per un importo globale di 31 609 528,08 FF;

considerando che, in conformità all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2396/71, il suddetto contributo è concesso per operazioni iniziate prima del 1° maggio 1972, data di entrata in vigore del regolamento in parola, e terminate prima della fine del semestre dell'anno civile in corso a tale data, e che le richieste presentate al fine di ottenere tale contributo debbono essere esaminate secondo le disposizioni del regolamento n. 9 del Consiglio, del 25 agosto 1960 [3], modificato dal ultimo dal regolamento n. 37/67/CEE del Consiglio [4], nonché le disposizioni prese in esecuzione del suddetto regolamento;

considerando che le succitate richieste della Repubblica francese si riferiscono, in conformità agli articoli 1 e 3 del regolamento n. 9, ad operazioni di riqualificazione professionale effettuate sotto la responsabilità ed a carico del Ministère du travail, de l'emploi et de la population (importo richiesto: 23 630 694,32 FF) e del Ministère de l'agriculture (importo richiesto: 7 978 563,76 FF);

considerando che le richieste, che contengono le indicazioni di cui all'articolo 20 del regolamento n. 9 e che riguardano operazioni terminate nel 1970, sono state validamente presentate entro il termine fissato dall'articolo 19 del regolamento n. 9;

considerando che l'esame delle richieste in parola e la verifica dei loro elementi materiali e contabili effettuati in conformità alle disposizioni del regolamento n. 113/63/CEE della Commissione concernente le modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo [5] hanno permesso di constatare che tali richieste soddisfano alle condizioni prescritte dalla vigente regolamentazione, fatta riserva peraltro, perché nella quota delle richieste relativa al Ministère du travail, de l'emploi et de la population, in conseguenza di una interpretazione errata dell'articolo 5, lettera a), del regolamento n. 9, sono state tralasciate talune somme nei calcoli delle spese da considerarsi ai sensi di detto paragrafo del citato articolo; che la rettifica operata aumenta a 303 344,84 FF che vanno aggiunti all'importo richiesto;

considerando, di conseguenza, che il diritto al contributo del Fondo deve essere riconosciuto per le spese sostenute dai ministeri summenzionati, e che l'importo globale del contributo da concedere ai sensi dell'articolo 125 del trattato è fissato quindi in 31 609 258,08 FF. + 303 344,84 FF, cioè 31 912 602,92 FF;

considerando che il Comitato del Fondo sociale europeo con parere del 1° dicembre 1972 è pervenuto a conclusioni identiche per i summenzionati motivi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le richieste presentate al Fondo sociale europeo dalla Repubblica francese per spese sostenute dai ministeri elencati all'articolo 2, per operazioni di riqualifica-

[1] GU n. L 249 del 10. 11. 1971, pag. 54.
[2] GU n. L 28 del 4. 2. 1971, pag. 15.
[3] GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
[4] GU n. 33 del 24. 2. 1967, pag. 526/67.
[5] GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.

zione professionale terminate durante il 1970, sono conformi alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo a concorrenza di un importo di 31 912 602,92 FF.

Articolo 2

L'importo del contributo del Fondo sociale europeo accordato ai sensi dell'articolo 125 del trattato, alla Repubblica francese è fissato in 31 912 602,92 FF. (equivalenti a 5 745 680,81 unità di conto), così ripartiti:

Beneficiario	*Contributo concesso*
Ministère du travail, de l'emploi et de la population	23 934 039,16 FF (4 309 186,24 u.c.)
Ministère de l'agriculture	7 978 563,76 FF (1 436 494,57 u.c.)

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1972.

Per la Commissione
Il Presidente
S. L. MANSHOLT